

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA SICILIA

LEGGE REGIONALE

INTERVENTI NEL SETTORE ESTRATTIVO

LEGGE REGIONALE

"Interventi nel settore estrattivo".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Alle imprese che esercitano l'attività estrattiva possono essere concessi contributi per la ricerca di materiali di seconda categoria di cui all'art. 2, comma secondo, del R.D. 29 luglio 1927, numero 1443, e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, diversi dal marmo, nonché per promuovere la costituzione di valide forme associative ai fini di razionalizzare l'attività di lavorazione e di commercializzazione dei materiali lapidei.

Si applicano, per il resto, le disposizioni di cui al titolo primo, capi secondo, quarto e quinto della L.R. 27 febbraio 1979, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Alle imprese che esercitano l'attività estrattiva possono altresì essere concessi contributi per la coltivazione in sotterraneo dei materiali indicati nell'articolo precedente.

Sono ammissibili a contributo le spese relative allo scavo dei pozzi per l'estrazione del materiale ed allo scavo delle vie di accesso al giacimento da coltivare.

Alla domanda che deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa devono essere allegati i documenti indicati nell'art. 4, lettere a), c) ed e), della L.R. 27.2.1979, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, nonché i seguenti altri:

- planimetria della zona ove è localizzato il giacimento da coltivare;
- piano dei lavori di scavo da eseguire e di coltivazione del giacimento con una relazione tecnico-economica;
- preventivo delle spese di scavo;
- certificato rilasciato dal Comune dal quale risulti, in base alla strumentazione urbanistica in atto, la destinazione dell'area interessata dai lavori di scavo e di coltivazione.

Si applicano, per il resto, l'art. 7, primo e secondo comma, lo art. 8, primo ed ultimo comma, nonché gli artt. 9, 16, 17, 18, 19 e 20 della L.R. 27.2.1979, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

La presente legge avrà effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 1981. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri si farà fronte con i fondi previsti nel bilancio pluriennale della Regione ai sensi dell'art. 3 della L.R. 22.3.1980, n. 20 - Settore di intervento: 6. - Industria; Fase di intervento: 6.1. - Interventi nel settore estrattivo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Carricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Carricone)

CONSIGLIO REGIONALE
BENNA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 22 aprile 1980 ed è
conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Galatone)